

## LE VERIFICHE CHE LE IMPRESE DEBONO FARE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'IA ACT

Sei mesi dopo l'entrata in vigore scatta la prima scadenza importante.

Da quel momento sono **vietati tutti i sistemi** classificabili come "a **rischio inaccettabile**" sulla base di quanto previsto nel *IA Act*.

Tra questi **ad esempio**:

- le tecnologie di polizia predittiva
- le tecnologie per il riconoscimento delle emozioni sui luoghi di lavoro.

### **RIASSUMIAMO COSA LE IMPRESE DEBONO FARE DALL'USCITA DELL'I.A. ACT**

#### 1)

Le imprese possono cominciare a **evidenziare i software e le tecnologie che utilizzano**.

L'obiettivo di tale attività è **INDIVIDUARE QUELLI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI SISTEMI DI IA AI SENSI DEL IA ACT.**

#### 2)

Nel momento in cui si sono evidenziati i sistemi utilizzati dall'impresa è necessario **classificarli a seconda del livello di rischio** che li caratterizza.

L'*IA Act* prevede regole differenti a seconda della tipologia di rischio che il singolo sistema presenta:

- rischio inaccettabile** per cui il sistema è **vietato già 6 mesi dopo l'entrata in vigore dell'IA Act.**;
- rischio alto** per cui il sistema è consentito, ma è **soggetto a regole stringenti**  
Le Regole UE dell'*IA Act* scattano in questo ambito 24 mesi dopo la sua entrata in vigore (36 mesi per i prodotti ed i componenti di prodotto).
- rischio basso** per cui il sistema è consentito e sottoposto solo ad **obblighi di trasparenza o informativi**;
- rischio minimo** per cui il sistema è **consentito senza alcun obbligo specifico**;
- un certo numero di norme è dedicato al *General purpose AI system*** cioè sistemi educati con una grande quantità di dati in grado di eseguire una grande quantità di

attività come ad esempio fa *Chat GPT*: consentiti, ma **sottoposti ad una stringente regolamentazione**.

Si noti che l'*IA Act* non menziona espressamente tali sistemi, ma prevede una serie di norme specifiche per tutti – “**General purpose AI model**” cioè i sistemi di IA “generativa” che possono essere classificati a rischio semplice o sistemico.

**La capacità di apprendere di continuo in modo autonomo, come fa Chat GPT**, è uno degli indici che può portare a definire un modello come a **RISCHIO SISTEMICO** quindi da trattare con molta attenzione anche se la definitiva classificazione sarà complessa e frutto dell'incrocio di più requisiti indicati dall'*IA Act*.

Per predisporre tali “codici di condotta” le imprese hanno 12 mesi dall'entrata in vigore dell'*IA Act*, dopo quella data si applicheranno i “**General purpose AI models**”.

### 3)

Effettuate le due precedenti analisi **L'IMPRESA DEVE PASSARE A QUALIFICARE IL PROPRIO RUOLO RISPETTO AL SISTEMA DI IA CHE UTILIZZA.**

N.B. Per fare questo l'impresa, basandosi sull'*IA Act*, che prevede norme differenziate a seconda di come opera, deve sapere individuare a quali di queste attività appartiene:

- 1) “fornitore”,
- 2) “importatore”,
- 3) distributore,
- 4) **utilizzatore di un sistema di IA.**

Le obbligazioni più vincolanti sono a carico dei “fornitori” cioè **coloro che progettano e sviluppano il sistema di IA.**

I “**fornitori**” sono obbligati, tra l'altro a:

- a) sottoporre tale sistema a una **valutazione di conformità prima dell'immissione in commercio**;
- b) a predisporre un **sistema di gestione dei rischi connessi al suo utilizzo finalizzato** ad individuarli, valutarli e abbassarne la rischiosità;
- c) a predisporre un'**adeguata documentazione tecnica** per garantirne un uso conforme da parte degli utilizzatori.

Alcune obbligazioni sono poste anche in capo ai **distributori** ed agli “**importatori**” che devono tra l'altro verificare il rispetto delle norme da parte dei “fornitori”.

Gli **utilizzatori** devono tra l'altro garantire che l'utilizzo dei sistemi avvenga in modo conforme alla documentazione tecnica predisposta dai "fornitori".

4)

**Inoltre le imprese** si dovranno far carico di predisporre una **formazione adeguata per i propri lavoratori che, a seconda della "gravità" del rischio dovrà essere più approfondita e scrupolosa.**

Su questo tema l'*IA Act* obbliga gli utilizzatori di **adottare misure tecniche ed organizzative** per garantirne l'impegno in modo conforme alle istruzioni del "fornitore" e di **affidarne la sorveglianza a persone fisiche** con adeguata competenza e formazione.

**È opportuno prevedere policy aziendali** per disciplinare l'**uso autonomo**, da parte dei singoli dipendenti, di sistemi di IA *open source* nell'attività lavorativa.

5)

Sarà **opportuno inserire nei contratti con i "fornitori" di software e di tecnologia** clausole apposite che traggono ispirazione dall'*IA Act* e che tendono ad assicurare un adeguamento con l'*IA Act*.

**A tal proposito È OPPORTUNO CHE I "FORNITORI" DICHIARINO:**

- a) se quello "fornito" può essere considerato un sistema di IA e quale ne è il livello di rischio;
- b) che si è proceduto a tutte le obbligazioni previste dalle nuove Norme Europee in riferimento al sistema in questione;

6)

Inoltre è **opportuno che vengano previste garanzie e manleve per danni e conseguenti sanzioni** ricevute come conseguenza dell'uso del sistema di IA oggetto del contratto.

La non conformità alle prescrizioni dell'*IA Act* **può comportare l'applicazione di SANZIONI fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.**